

**VERBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA  
DELL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO**

**DELIBERAZIONE N. 03 DEL 04/03/2016**

**OGGETTO:** *Approvazione schema convenzione tra Regione Lombardia e Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per la gestione diretta dei porti lacuali regionali ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 6/2012 e dell'art. 49 del regolamento regionale n. 9/2015.*

L'anno duemilasedici addì quattro del mese di marzo (04/03/2016) alle ore 10.00, nella sede dell'Autorità di Bacino, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, vengono oggi convocati a seduta i componenti dell'Assemblea dell'Autorità.

In seconda convocazione risulta presente oltre un terzo dei componenti dell'Assemblea che rappresentano un terzo delle quote di partecipazione dei Comuni, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, dello Statuto dell'Ente.

All'appello risultano presenti i Sindaci o i loro delegati dei Comuni di:

| <b>PRESENTI</b>     | <b>per il COMUNE DI</b> | <b>quota partecipativa</b> |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| PEZZAROSSO GIORGIO  | BAGOLINO                | 1%                         |
| BERTONI RODOLFO     | DESENZANO D/G           | 7,89%                      |
| SCOLARI GIAN PIETRO | GARDONE RIVIERA         | 5,50%                      |
| VILLARETTI GIACOMO  | GARGNANO                | 5,34%                      |
| NABAFFA GIUSEPPE    | IDRO                    | 1%                         |
| MONTAGNOLI RUDI     | LIMONE S/G              | 3,86%                      |
| BOSELLI CRISTIAN    | MANERBA D/G             | 10,91                      |
| CUPOLO ELENA        | PADENGHE S/G            | 5,18%                      |
| BANA FEDERICO       | SALO'                   | 7,21%                      |
| ROSA PAOLO          | S. FELICE D/B           | 9,85%                      |
| FERRARI MAURIZIO    | SIRMIONE                | 17,17%                     |
| BONI DAVIDE         | TOSCOLANO MADERNO       | 11,26%                     |

**TOTALE 12 86,18%**

| <b>ASSENTI</b> | <b>per il COMUNE DI</b> | <b>quota partecipativa</b> |
|----------------|-------------------------|----------------------------|
|                | ANFO                    | 1%                         |
|                | LONATO D/G              | 1%                         |
|                | MONIGA D/g              | 5,57%                      |
|                | TIGNALE                 | 1%                         |
|                | TREMOSINE               | 5,25%                      |

**TOTALE 5 13,82%**

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore dell'Autorità di Bacino ing. Fausta Tonni, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti e delle quote partecipative, il dott. Bernardo Berardinelli nella sua qualità di Presidente dell'Autorità di Bacino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## L'ASSEMBLEA DELL'AUTORITA'

### PREMESSO

- che la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" prevede all'art. 6, comma 4, lettera a), il conferimento ai comuni ed alle autorità di bacino lacuale delle funzioni in materia di navigazione e demanio delle acque interne;

- che le autorità di bacino sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti ai sensi dell'art. 48 della suddetta legge regionale per l'esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di navigazione e demanio delle acque interne e sono disciplinate, nell'ordinamento e nel funzionamento, da proprio statuto e da propri regolamenti;

- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione degli statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;

- che il comma 1 dell'art. 49 della legge n. 6/2012 dispone che

*"I comuni e le autorità di bacino lacuale riconosciuti ai sensi dell'art. 48 gestiscono i porti lacuali, salvo che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell'ambito dell'iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell'area, relativi all'esercizio dell'attività portuale. Nel caso in cui i comuni o le autorità di bacino lacuale decidano di gestire direttamente tali porti lacuali, possono essere esentati dal pagamento del canone, purché si impegnino, con oneri integralmente a loro carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito.*

*Con convenzione tra la Regione e i comuni o le autorità di bacino lacuale sono definiti i canoni d'uso dei posti barca riscossi dall'ente e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni e le autorità di bacino lacuale possono affidare la gestione ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle autonomie locali..."*

- che il medesimo comma stabilisce altresì che

### RICHIAMATO

altresì l'art. 49 del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 che disciplina le modalità di gestione diretta dei porti di proprietà regionale da parte dell'autorità portuale, prevedendo che:

- 1. La gestione diretta dei porti regionali è disciplinata dall'art. 49, comma 1, secondo periodo e successivi, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, nonché da specifica convenzione con la Regione Lombardia anche per gli aspetti relativi alla durata della gestione.*
- 2. L'autorità portuale che decida di optare per la gestione diretta opera con riguardo ai porti del proprio territorio garantendo una gestione coordinata ed una ripartizione programmata dei costi e delle tipologie di uso tra i diversi porti.*
- 3. L'autorità portuale approva un regolamento di gestione, previo parere favorevole della Direzione regionale competente.*

**PREMESSO:**

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera n. 14 del 05/08/2011 ha approvato il progetto tecnico – economico per la gestione diretta dei porti lacuali regionali della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro, predisposto dal Consorzio dei Comuni (ora "Autorità di Bacino");
- che con comunicazione prot. n. 9919 del 02/11/2011 il Direttore dell'Ente, ing. Fausta Tonni, ha presentato istanza a Regione Lombardia per la gestione diretta dei porti lacuali regionali e trasmesso il relativo progetto tecnico – economico, come sopra approvato;
- che con delibera n. 13 del 29/11/2013 l'Assemblea dei Sindaci ha espresso parere favorevole in merito alla sottoscrizione della convenzione tra Regione Lombardia e Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per la gestione diretta dei porti lacuali regionali presenti sulla sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro;
- che con comunicazione prot. n. 6134 del 29/06/2015 il Direttore ing. Fausta Tonni ha trasmesso a Regione Lombardia il progetto tecnico-economico aggiornato;

**RICHIAMATA**

la delibera n. X/4768 del 28/01/2016, con la quale la Giunta Regionale, verificato e ritenuto sostenibile il progetto tecnico – economico trasmesso nel giugno 2015, ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere ai fini della definizione dei criteri di gestione diretta dei porti da parte di questo Ente;

**VISTO**

lo schema di convenzione che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**UDITA**

la presentazione all'Assemblea da parte del Presidente dott. Bernardo Berardinelli, al termine della quale non vi sono stati interventi e/o osservazioni da parte dei partecipanti;

**ACQUISITO**

il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Ente ing. Fausta Tonni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 42 - competenze dei Consigli – e l'art. 175, comma 4 del D. Lgs 267/2000;
- la L. R. 04 aprile 2012, n. 6;
- lo Statuto dell'Autorità di Bacino.

**con votazione, palese per alzata di mano, dei presenti e votanti**

| <b>PRESENTI</b>     | <b>per il COMUNE DI</b> | <b>quota partecipativa</b> |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| PEZZAROSSO GIORGIO  | BAGOLINO                | 1%                         |
| BERTONI RODOLFO     | DESENZANO D/G           | 7,89%                      |
| SCOLARI GIAN PIETRO | GARDONE RIVIERA         | 5,50%                      |
| VILLARETTI GIACOMO  | GARGNANO                | 5,34%                      |
| NABAFFA GIUSEPPE    | IDRO                    | 1%                         |
| MONTAGNOLI RUDI     | LIMONE S/G              | 3,86%                      |
| BOSELLI CRISTIAN    | MANERBA D/G             | 10,91                      |
| CUPOLO ELENA        | PADENGHE S/G            | 5,18%                      |
| BANA FEDERICO       | SALO'                   | 7,21%                      |
| ROSA PAOLO          | S. FELICE D/B           | 9,85%                      |
| FERRARI MAURIZIO    | SIRMIONE                | 17,17%                     |
| BONI DAVIDE         | TOSCOLANO MADERNO       | 11,26%                     |

**TOTALE**

**12**

**86,18%**

**CONTRARI: NESSUNO**

**ASTENUTI: NESSUNO**

**DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa,

1. di approvare l'allegato schema di convenzione tra Regione Lombardia e Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per la gestione diretta dei porti lacuali regionali presenti sulle sponde del lago di Garda e del lago d'Idro con durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data della sottoscrizione;
2. di prendere atto che entro il 15 maggio di ogni anno l'Autorità di Bacino dovrà trasmettere alla competente direzione generale infrastrutture e mobilità una relazione illustrativa sull'andamento della gestione diretta dei porti e sullo stato di attuazione degli interventi e delle manutenzioni previste dal progetto tecnico – economico presentato;
3. di dare mandato al Direttore dell'Ente, ing. Fausta Tonni, di stipulare per conto dell'Autorità di Bacino la convenzione come da schema allegato.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L'AUTORITA'  
DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO PER LA GESTIONE DIRETTA DEI PORTI  
LACUALI REGIONALI PRESENTI SULLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO  
DI GARDA E DEL LAGO D'IDRO**

La Regione Lombardia con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, C.F. e P. IVA n. 80050050154, rappresentata da ..... in qualità di Dirigente della Struttura Navigazione e Intermodalità della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, in virtù di quanto stabilito dalla D.G.R. n. .... del .....

E

l'Autorità di bacino laghi Garda e Idro (in seguito Autorità di bacino), C.F. e p. IVA ..... nella persona del Direttore pro tempore.

**PREMESSO CHE:**

- la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" prevede all'art. 6, comma 4, lett. a), il conferimento ai comuni e alle Autorità di bacino lacuale, delle funzioni in materia di navigazione e demanio delle acque interne, disciplinando le modalità di esercizio del conferimento stesso;
- l'Autorità di bacino laghi Garda e Idro, ente pubblico non economico costituito ai sensi dell'art. 48 della l.r. n. 6/2012, gestisce le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge regionale, di tutti i comuni rivieraschi presenti lungo la sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro;
- il comma 1 dell'articolo 49 della l.r. n. 6/2012 dispone che: *"I comuni e le autorità di bacino lacuale riconosciuti ai sensi dell'articolo 48 gestiscono i porti lacuali, salvo che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell'ambito dell'iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell'area, relativi all'esercizio dell'attività portuale. Nel caso in cui i comuni o le autorità di bacino lacuale decidano di gestire direttamente tali porti lacuali, possono essere esentati dal pagamento del canone, purché si impegnino, con oneri integralmente a loro carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Con convenzione tra la Regione e i comuni o le autorità di bacino lacuale sono definiti i canoni d'uso dei posti barca riscossi dall'ente e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni e le autorità di bacino lacuale possono affidare la gestione ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle autonomie locali. Le norme previste nel presente articolo si applicano anche alle zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese. Con convenzione sono regolati tutti i canoni concessori relativi a tali zone portuali."*
- l'art. 49 del Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015 disciplina le modalità per la gestione diretta dei porti di proprietà regionale prevedendo che:

*"1. La gestione diretta dei porti regionali è disciplinata dall'articolo 49, comma 1, secondo periodo e successivi, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, nonché da specifica convenzione con la Regione Lombardia anche per gli aspetti relativi alla durata della gestione.*

*2. L'autorità portuale che decida di optare per la gestione diretta opera con riguardo ai porti del proprio territorio garantendo una gestione coordinata e una ripartizione programmata dei costi e delle tipologie di uso tra i diversi porti.*

*3. L'autorità portuale approva un regolamento di gestione, previo parere favorevole della Direzione regionale competente.*

*4. L'autorità portuale introita la totalità dei canoni riscossi in vista della realizzazione delle finalità di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6."*

## **CONVENGONO E STIPULANO**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto che disciplina la gestione diretta dei porti lacuali regionali presenti sulla sponda bresciana del lago di Garda e sul lago d'Idro, così come meglio indicati nelle planimetrie e nei verbali di consegna agli atti presso la Struttura Regionale competente in materia e l'Autorità di bacino.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di navigazione interna, demanio e gestione di beni pubblici.

### **ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha la durata di anni 15 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

### **ART. 3 – CANONI RISCOSSI DALL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO**

1. Ai sensi degli articoli 49, comma 1 della legge regionale n. 6/2012 e 49 comma 4 del Regolamento Regionale n. 9/2015, l'Autorità di bacino introita la totalità dei canoni riscossi relativi alle concessioni di posti barca rilasciate all'interno dei porti lacuali regionali presenti sulla sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro.

2. I canoni introitati ai sensi del comma 1, devono essere reinvestiti nella gestione delle aree oggetto della presente convenzione, così come previsto dal medesimo art. 49, comma 1 della L.R. n. 6/2012.

### **ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO**

1. L'Autorità di bacino si impegna nella gestione delle aree oggetto della presente convenzione, assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, oltre che la progettazione, il finanziamento e la realizzazione di ogni opera e lavoro che siano necessari al mantenimento della recettività delle strutture sopportando ogni onere ad esse connesso.

2. E' fatto divieto all'Autorità di bacino di sostituire altri nel presente rapporto, pena la decadenza dello stesso.

3. L'Autorità di bacino deve presentare annualmente a Regione Lombardia, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione illustrativa sull'andamento della gestione diretta dei porti e sullo stato di attuazione degli interventi e delle manutenzioni previste dal Progetto tecnico-economico, allegato e parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

4. Regione Lombardia può chiedere in ogni momento chiarimenti e documentazione sull'andamento della gestione.

5. Il progetto tecnico-economico può essere modificato dall'Autorità di bacino, previo parere obbligatorio di Regione Lombardia, o da Regione Lombardia sentita l'Autorità di bacino.
6. I funzionari di Regione Lombardia devono poter accedere alle strutture portuali, ai documenti della gestione e svolgere le attività ispettive ritenute necessarie.
7. L'esercizio della gestione da parte dell'Autorità di bacino attraverso una delle forme previste dal D.lgs 267/2000 deve essere preventivamente autorizzato da Regione Lombardia.

#### **ART. 5 – REGOLAMENTO DEL PORTO E RESPONSABILE DEL PORTO**

1. Per la disciplina, la gestione e l'uso delle strutture portuali oggetto della presente convenzione, l'Autorità di bacino laghi Garda e Idro approva apposito Regolamento di gestione, previo parere favorevole della Direzione regionale competente, così come previsto dall'art. 49, comma 3 del R.R. n. 9/2015.
2. L'Autorità di bacino deve nominare e comunicare a Regione Lombardia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Porto. Ogni eventuale sostituzione successiva deve essere comunicata entro 14 giorni.
3. Il responsabile del porto deve comunicare agli organi di vigilanza ed a Regione Lombardia ogni incidente o anomalità connessa alla gestione del porto in conformità alla normativa vigente in materia.

#### **ART. 6 – CANONI DI CONCESSIONE**

1. I canoni di concessione per l'ormeggio delle imbarcazioni sono quelli di cui alla tabella A "*Canoni per concessioni di ormeggio – demanio lacuale*", di cui all'Allegato II "*Tabella dei canoni di concessione demaniale*" del R.R. n. 9/2015. ai sensi dell'art. 81, comma 1, della legge regionale n. 11/2009.
2. Ogni modifica dei canoni di concessione utilizzati richiede la preventiva approvazione di Regione Lombardia. I canoni di concessione sono aggiornati annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (ora indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali).

#### **ART. 7 - ASSICURAZIONE**

1. L'Autorità di bacino assume l'obbligo di contrarre con primario istituto idonea assicurazione per caso di incendio, danni da eventi atmosferici e simili, responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi a dipendenza dell'opera concessa e dei servizi connessi.
2. L'Autorità di bacino stessa si obbliga a tenere sollevata e indenne Regione Lombardia da responsabilità per tutti i danni diretti e indiretti che possano essere cagionati dall'esercizio della gestione diretta.

#### **ART. 8 – RINNOVO DELLA CONVENZIONE**

1. La richiesta di rinnovo della presente convenzione deve essere presentata a Regione Lombardia un anno prima della scadenza e lo stesso potrà essere disposto previo accordo tra le parti.

#### **ART. 9 – NULLITA' DELLA CESSIONE**

1. E' nulla la cessione della gestione diretta delle aree di cui al presente atto o la sostituzione di altri soggetti terzi nel presente rapporto senza autorizzazione di Regione Lombardia.

#### **ART. 10 – DECADENZA DELLA GESTIONE DIRETTA**

1. L'Autorità di bacino decade dalla gestione diretta, oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, nelle seguenti ipotesi:

- reiterata inadempienza degli obblighi ed oneri derivanti dalla convenzione o imposti da leggi o regolamenti;
- rifiuto di accesso ai funzionari regionali incaricati a documenti, dati o strutture portuali;
- sospensione ingiustificata dei servizi portuali;
- amministrazione e gestione inidonea o gravemente inefficiente al soddisfacimento delle finalità di gestione del porto;
- subconcessione totale o parziale non autorizzata.

2. Prima di dichiarare la decadenza Regione Lombardia fissa un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale l'Autorità di bacino può presentare eventuali controdeduzioni.

3. La pronuncia di decadenza viene comunicata all'Autorità di bacino da Regione Lombardia con Posta Elettronica Certificata.

4. All'Autorità di bacino non spetta alcun rimborso o indennizzo per opere eseguite né per spese sostenute.

#### **ART. 11 – EFFETTI DELLA DECADENZA, SCADENZA O NULLITÀ**

1. Nel caso di decadenza, nullità o scadenza naturale della presente convenzione, l'Autorità di bacino è tenuta all'immediata sospensione della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti regionali. Le strutture realizzate dall'Autorità di bacino su aree demaniali vengono acquisite per accessione senza alcun diritto per il realizzatore.

2. L'Autorità di bacino, nel termine che verrà fissato da Regione Lombardia, dovrà rimuovere a sua cura e proprie spese le installazioni poste sul demanio regionale, qualora le stesse non possano avere utile destinazione o nel caso in cui costituiscano, anche indirettamente, un pericolo per le persone o per le cose. Le eventuali opere da demolire verranno determinate dall'Autorità demaniale stessa.

3. Qualora l'Autorità di bacino non intenda procedere alle demolizioni nel termine fissato, tutte le opere e i materiali saranno acquisiti da Regione Lombardia senza obbligo di compenso o di indennità alcuna verso la parte stessa, salvo la facoltà di Regione Lombardia stessa di ordinarne la demolizione con spese a carico dell'Autorità, dedotto l'importo delle somme ricavate dall'alienazione dei materiali recuperati.

4. Nel momento del passaggio o ritorno delle opere portuali al demanio regionale, le stesse devono essere in perfetto stato di manutenzione e atte alle funzioni per cui sono state costruite. Eventuali opere di manutenzione necessarie saranno eseguite a cura di Regione Lombardia e a spese a carico dell'Autorità di bacino.

#### **ART. 12 – REVOCA DELLA GESTIONE DIRETTA**

1. La gestione diretta può essere revocata per motivi inerenti al pubblico uso del bene o per altre ragioni di pubblico interesse a giudizio discrezionale di Regione Lombardia.

2. In caso realizzazione di infrastrutture stabili Regione Lombardia è tenuta a corrispondere all'Autorità di bacino un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere fiscalmente documentato quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

3. Nei casi diversi da quello di cui al comma 2, l'indennizzo dovuto all'Autorità di bacino è parametrato al solo danno emergente, comprovato dalla produzione di ricevute o fatture o da altra documentazione idonea a dimostrare l'effettivo danno subito.



### **ART. 13 – DOMICILIO**

1. Per ogni comunicazione verso l'Autorità di bacino viene sempre assunto come domicilio la sede e il protocollo dell'Autorità stessa.
2. Per ogni comunicazione verso Regione Lombardia viene assunto come domicilio quello della Giunta Regionale, salvo diversa comunicazione all'Autorità di bacino che avverrà con Posta Elettronica Certificata a cura della Direzione regionale competente.

### **ART. 14 – PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. L'Autorità di bacino si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite da Regione Lombardia.
2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
3. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs n. 196/2003 il Direttore, in qualità di responsabile, nomina, per conto del titolare, Autorità di bacino laghi Garda e Idro quale responsabile esterno del trattamento dei dati.
4. Titolare del trattamento è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.
5. Responsabile del trattamento è l'Autorità di bacino laghi Garda e Idro nella persona del Direttore pro tempore.
6. Responsabile del trattamento interno è il Dirigente pro tempore della Struttura Navigazione e Intermodalità della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità.
7. Al momento della sottoscrizione della Convenzione, l'Autorità di bacino laghi Garda e Idro:
  - a) dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
  - b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
  - c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti dell'incarico/servizio;
  - d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
  - e) si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Giunta, affinché quest'ultima – ai fini della legittimità del trattamento affidato – possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
  - f) si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la protezione dei dati personali;
  - g) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
  - h) consente l'accesso del committente o di un suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

### **ART. 15 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

1. Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo della presente Convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle parti, costituendone atto aggiuntivo.

**ART. 16 – CONTROVERSIE**

1. Per ogni controversia inerente l'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Milano.

Milano, il \_\_\_\_\_

**Per Regione Lombardia**

\_\_\_\_\_

**Per Autorità di bacino laghi Garda e Idro**

\_\_\_\_\_



# AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

Salò, 04 MAR. 2016


## PARERI

resi dal Responsabile dei Servizi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

In ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto responsabile del servizio esprime

PARERE  Favorevole  
-----  
 Contrario



PARERE NON DOVUTO trattandosi di mero atto di indirizzo

Il Direttore  
(Ing. Fausta Tonni)  
  


In ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto responsabile del servizio esprime



PARERE  favorevole  
-----  
 contrario

PARERE NON DOVUTO trattandosi di mero atto di indirizzo

Il Direttore  
(Ing. Fausta Tonni)  
  


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Dott. Bernardo Bernardinelli



Il Segretario  
Ing. Fausta Tonni



REFERTO DI PUBBLICAZIONE



(art.124 D. Lgs.267/2000)

N. 328 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 10 MAR. 2016 all'Albo Pretorio dell'Autorità ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 10 MAR. 2016

Il Segretario  
Ing. Fausta Tonni



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Autorità:

- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario  
Ing. Fausta Tonni

